



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 119 del 29-08-2017

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
Oggetto: DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA - Adozione
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

L'anno 2017 addì Ventinove del mese Agosto alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i> <i>DEL SIENA FRANCESCO (Scrutatore)</i> <i>MERCATI FRANCESCA</i> <i>GALLAI SIMONE (Scrutatore)</i> <i>GORETTI ANDREA</i> <i>CRISPOLTONI STEFANO</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>FRULLANI DANIELA</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS (Scrutatore)</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO</i>	<i>GUERRINI GUIDO</i> <i>GIORNI CATIA</i>
Tot. 15	Tot. 2

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Fazioli incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 sopra richiamato, che al comma 2 testualmente recita:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

UDITO il Presidente del Consiglio chiedere espressamente all'Assise se vi fossero presenti Consiglieri con incompatibilità come riportato nel precedente punto (art. 78 D.Lgs. 267/2000, comma 2);

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Luca Galli;

DATO ATTO CHE l'obbligo di astensione, fondato sui principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., non ammette deroghe, neppure a voler tenere conto delle specificità dei Comuni di piccole o medie dimensioni;

CONSIDERATO CHE un orientamento "realistico" della giurisprudenza di merito riconosce la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza, di evitare il ricorso sistematico al commissario "ad acta" (T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159);

DATO ATTO CHE giurisprudenza consolidata richiede che alla votazione frazionata di cui al punto precedente segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590. Si veda anche parere Ministero Interno 18 ottobre 2012);

DATO ATTO CHE secondo la giurisprudenza citata, quindi, all'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto. (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590),

RITENUTO OPPORTUNO adottare il metodo sopra menzionato in considerazione del numero di Consiglieri che versano in condizioni di incompatibilità;

DATO ATTO CHE il Comune di Sansepolcro:

- è dotato di Piano Strutturale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2011, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147

del 22/11/2010 e divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 16 febbraio 2011;

- ha adottato il proprio Regolamento Urbanistico con Del. Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 che è stato poi definitivamente approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016; tale strumento operativo è divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 13 luglio 2016;
- dopo quasi 2 anni dall'approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 1 anno dall'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016), efficace dal 13/07/2016, non si sono ancora attuate molte delle previsioni relative alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- al tempo stesso sono pervenute segnalazioni e richieste di varianti riferite ad attività produttive per le quali vengono ritenuti non procrastinabili interventi di ampliamento o di riqualificazione/riconversione;
- occorre garantire, nel quadro delle necessarie coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e dei piani di settore con incidenza territoriale, il perseguimento dell'obiettivo della promozione delle attività economiche nel nostro territorio comunale tenuto anche della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla revisione del vigente Regolamento Urbanistico attraverso una variante di "manutenzione" finalizzata a ricalibrare e riequilibrare in modo più realistico lo strumento operativo cercando di dare un impulso alle attività che manifestano l'effettiva esigenza di potenziarsi e/o riqualificarsi e verificando al contempo la possibilità di ridurre o cancellare quelle previsioni di più difficile attuazione considerato anche l'impatto crescente della fiscalità su immobili la cui potenzialità edificatoria non è relazionata ad una effettiva domanda;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire in modo più efficace e realistico tali obiettivi di riequilibrio dello strumento operativo, un efficace strumento conoscitivo può essere rappresentato dal pubblico avviso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R, per la presentazione di manifestazioni di interesse sia da parte di chi, con il supporto di apposito programma aziendale, evidenzia la volontà di attuare interventi di potenziamento di attività economiche esistenti in aree attualmente non classificate dal R.U. come produttive, che da parte di chi intendesse riclassificare come agricoli ambiti attualmente classificati come produttivi ma di difficile attuazione nei prossimi 4/5 anni;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 di indirizzo politico per l'avvio del procedimento per una variante al vigente R.U. relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva; in tale deliberazione si prevedeva di definire i contenuti di tale variante sulla base di manifestazioni di interesse da raccogliere a seguito di pubblico avviso di cui all'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R da approvare con apposita determinazione. Dato il carattere di primo provvedimento di avvio in vista dell'avviso pubblico tale atto non ha assunto il valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2017 in quanto privo dei necessari contenuti da definire a seguito del successivo avviso pubblico e, pertanto, non è stato trasmesso agli altri soggetti istituzionali ed ai soggetti interessati dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con Determina n. 149 del 10/03/2017 è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R per la presentazione, entro il 15 maggio 2017, di manifestazioni di interesse per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva;

- le 19 manifestazioni di interesse pervenute nei termini, con altrettante proposte di modifica al vigente R.U., e l'unica manifestazione di interesse pervenuta fuori termine (agli atti del Servizio Urbanistica);

TENUTO CONTO che la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 ha definito i seguenti criteri a cui le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto attenersi:

- essere coerenti con il P.I.T. della Regione Toscana e con il P.T.C. della provincia di Arezzo;
- ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 ed essere quindi conformi con il vigente P.S. anche al fine di ridurre al massimo di tempi dei procedimenti di approvazione;
- rispettare gli obiettivi generali del Piano Strutturale di cui all'art. 2, comma 3, lettere D, F e da G a P relativi al sistema insediativo e lettere A, D, E ed F relativi al sistema infrastrutturale delle N.T.A.. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto degli obiettivi ed azioni di piano di cui gli articoli 69, 72 e 73 delle N.T.A. del P.S. e alla schede di valutazione delle Utoe 02, 12 riferite al sistema delle aree produttive. Le proposte di variante al R.U. dovranno rispettare le disposizioni relative alle risorse essenziali del territorio di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.S. e la disciplina delle invarianti strutturali di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.S.;
- riguardare il sistema delle aree produttive come individuato dal P.S. e configurarsi:
 - o come nuove aree di trasformazione TRpr e/o nuove aree di riqualificazione RQ preferibilmente da correlare ad interventi di riqualificazione insediativa di aree attualmente caratterizzate da degrado o scarsa qualità insediativa;
 - o come nuove aree di trasformazione TRpr correlate a progetti di potenziamento e valorizzazione di attività produttive esistenti corredati da apposito programma aziendale;
 - o come richieste di declassificazione da area produttiva ad area agricola;
- esplicitare le garanzie e gli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti (anche in riferimento alla agevole disponibilità delle aree interessate);

DATO ATTO che tutte le 20 istanze pervenute sono state sottoposte ad un'istruttoria tecnica preliminare e valutate in ordine al loro grado di coerenza rispetto ai criteri di selezione e di accoglibilità formulati nella citata D.G.C. n. 45 del 23/02/2017; tra tutte le istanze analizzate è risultato che 5 in particolare, per le loro caratteristiche di piena coerenza con il Piano Strutturale vigente e con i piani sovraordinati di Regione e Provincia, e in quanto non interessanti beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004, potevano trovare accoglimento nell'ambito di una variante semplificata al R.U. rispondente alle tipologie di cui all'art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014 e quindi sottoponibile al procedimento semplificato di cui all'art. 32 della stessa legge regionale;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere in prima istanza alla elaborazione di una variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA", redatta, nel rispetto della citata D.G.C. 45/2017, dal Servizio Urbanistica del Comune (arch. Maria Luisa Sogli, responsabile, arch. Ilaria Calabresi, collaboratrice) e composta di due modifiche cartografiche e quattro modifiche normative riferita alle seguenti 5 istanze:

- Istanza n. 03 (pervenuta in data 11/05/2017 prot. 7853) – Richiedente: Del Siena Marco, in qualità di rappresentante legale della "Del Siena Group S.p.A." che svolge la attività di camiceria, tessile ed abbigliamento;
- Istanza n. 06 (pervenuta in data 12/05/2017, prot. 8013) – Richiedente: Bicolotti Cesare in qualità di legale rappresentante della SAVAS S.p.A. che svolge la sua attività nel settore del commercio all'ingrosso di lastre di vetro;

- Istanza n. 07 (pervenuta in data 12/05/2017, prot. 8015) – Richiedente: Franceschini Pietro, in qualità di proprietario dell'area individuata ed impresario edile;
- Istanza n. 13 (pervenuta in data 15/05/2017, prot. 8152) – Richiedente: Lanzi Enzo in qualità di legale rappresentante della società “Lanzi S.r.l.” che svolge attività di nastrificio
- Istanza n. 18 (pervenuta in data 15/05/2017, prot. 8165) – Richiedente: Aglini Roberta in qualità di rappresentante legale della ditta Pasqui S.r.l. che svolge attività di laboratorio artigianale (camiceria);

VERIFICATO CHE:

- nell'art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 sono definite quali “varianti semplificate” al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, che non comportino variante al piano strutturale o che non prevedano grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;
 - la “**VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**”:
- a) non comporta variazione del piano strutturale;
 - b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) non riguarda l'inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

RITENUTO pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata dal punto di vista procedurale come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;

VISTO l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. che prevede che “*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*”;

RITENUTO di poter applicare alla presente variante tali disposizioni è stata predisposta apposita “Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art.5, comma 3 ter della L.R. 10/10” sottoposta all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS nella seduta del 22/08/2017;

PRESO ATTO che la Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 22/08/2017, con provvedimento Pf/V_Vas n. 4/2017, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S.;

VISTI gli elaborati costituenti la variante denominata “**VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**” che sono i seguenti:

- Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Elab. 03 – N.T.A. – Stato attuale e modificato;
- Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica;

DATO ATTO che la presente variante non necessita di nuove indagini geologiche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 53/R/2011 ad eccezione della previsione relativa alla istanza n. 13 e che la scheda di deposito è stata inviata al Genio Civile con lettera del 23/08/2017, prot. n. 14724 ; alla pratica è stato attribuito il numero di deposito 3586 del 25/08/2017;

VISTA la “Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla fase di adozione”, redatta dall'arch. Maria Luisa Sogli, ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e dell'art. 32, comma 1, della L.R.65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato A”;

VISTO il “Rapporto del Garante della informazione e partecipazione”, redatto dal geom. Gianluca Pigolotti, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato B”;

DATO ATTO che gli elaborati della presente variante sono stati esaminati dalla Commissione Urbanistica Tecnica che, nella seduta del 03/08/2017, ha espresso il seguente parere: “La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE all'unanimità in merito alla proposta di adozione della VARIANTE SEMPLIFICATA N. 8 AL R.U. RELATIVA ALLE AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA, relativamente alle modifiche derivanti dalle istanze: n.6 di Bircolotti Cesare per SAVAS; n. 07 di Franceschini Pietro; n. 13 di Lanzi Enzo; n. 18 di Aglini Roberta, rimandando invece alla Commissione Urbanistica Consiliare ed al Consiglio Comunale, la decisione sulla procedibilità della variante in accoglimento della istanza n. 3 di “Del Siena Group S.p.A.” in quanto si ritiene che *la modifica richiesta comporti consumo di nuovo suolo agricolo senza che ne derivi un'azione di riqualificazione come previsto dal R.U. vigente; la modifica risulta pertanto peggiorativa rispetto alla previsione vigente in riferimento ai principi generali della L.R. 65/2014 e alla disciplina della scheda d'ambito del P.I.T., per i quali risultano prioritari gli interventi di rigenerazione e riqualificazione insediativa. Tale richiesta tuttavia risulta compatibile con il PS e quindi tecnicamente inquadrabile in una variante semplificata al RU. Poiché a supporto della stessa richiesta si fa riferimento all'esigenza di non ridurre il valore complessivo del patrimonio aziendale, parametro di riferimento di mercato per determinare l'indebitamento della azienda e quindi la sua possibilità di attingere mutui e finanziamenti e quindi poter portare a termine la iniziativa di risanamento intrapresa, ovvero ad argomentazioni diverse da quelle strettamente attinenti l'urbanistica, si rimanda alla Commissione Urbanistica Consiliare ed al Consiglio Comunale la decisione sulla procedibilità della variante in accoglimento della richiesta in questione;*

VISTO il parere favorevole espresso in merito all'adozione della presente variante dalla Commissione Urbanistica Consiliare nella seduta del 03/08/2017; in tale seduta la Commissione Urbanistica Consiliare ha ritenuto accoglibile anche la istanza n. 3 di “Del Siena Group S.p.A.”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo Arch. Sogli Maria Luisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e ritenuto di non dover richiedere il parere di regolarità contabile, per l'assenza di profili in ordine a tale aspetto;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

VISTO il dibattito riportato nel verbale della Delibera n° 118 del 29 agosto 2017 (precedente a questa);

VISTA la proposta di frazionamento delle operazioni di voto nella seguente modalità:

- variante relativa alla istanza n. 03 – Richiedente: Del Siena Marco in qualità di rappresentante legale della “Del Siena Group S.p.A.”: favorevoli, nonostante la minore coerenza rispetto al vigente R.U. in riferimento ai principi generali della L.R. 65/2014 e alla disciplina della scheda d'ambito del P.I.T., per i quali risultano prioritari gli interventi di rigenerazione e riqualificazione insediativa segnalata nel parere della Commissione Urbanistica Tecnica, per le seguenti motivazioni: (la modifica al R.U. richiesta risulta comunque coerente con il P.S. e in quanto, nell'attuale situazione di concordato un mancato accoglimento di tale richiesta potrebbe portare ad una situazione di maggiore difficoltà per l'azienda) con voti **11** a favore e **3** contrari (Frullani, Laurenzi e Polverini) dei **14** Consiglieri presenti (assente Goretti Andrea);
- variante relativa alla istanza n. 06 – Richiedente: Bircolotti Cesare in qualità di legale rappresentante della SAVAS S.p.A.”: unanimità dei **14** Consiglieri presenti (assente Goretti Andrea);
- variante relativa alla istanza n. 07 – Richiedente: Franceschini Pietro, in qualità di proprietario dell'area individuata ed impresario edile: unanimità dei **14** Consiglieri presenti (rientra ed è presente Goretti Andrea, esce ed è assente Frullani Daniela);
- variante relativa alla istanza n. 13 – Richiedente: Lanzi Enzo in qualità di legale rappresentante della società “Lanzi S.r.l.”: unanimità dei **15** Consiglieri presenti (rientra ed è presente Frullani Daniela);
- variante relativa alla istanza n. 18– Richiedente: Aglini Roberta in qualità di rappresentante legale della ditta Pasqui S.r.l.: unanimità dei **15** Consiglieri presenti;

Prima della votazione conclusiva e generale escono dall'Aula i Consiglieri Frullani, Laurenzi e Polverini dichiarando di non voler partecipare a questa votazione;

VISTO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **12** Consiglieri presenti, all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante denominata “**VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**”, redatta, nel rispetto della citata D.G.C. 45/2017”, redatta dall'Ufficio di piano del Comune (Responsabile: arch. Maria Luisa Sogli, Collaboratrice: arch. Ilaria Calabresi) e costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
 - Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
 - Elab. 03 – N.T.A. – Stato attuale e modificato;
 - Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica;

- 2) di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente variante è l'arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo ed il Garante della informazione e partecipazione è il geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 65/2014 per la conclusione del presente procedimento, tra cui la trasmissione della presente deliberazione e degli elaborati allegati alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo e la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di adozione;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di rendere accessibili gli atti ed elaborati della presente variante sul sito istituzionale del comune e di depositarli presso la Segreteria comunale e presso il Servizio Urbanistica per 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., in modo che chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.
- 5) Di rimandare l'esame ed eventuale accoglimento delle ulteriori 15 istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico sopra citato e che comportano adempimenti procedurali più complessi saranno oggetto di una successiva variante al R.U..

CON votazione unanime dei **12** Consiglieri presenti in Aula il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott.ssa Giovanna FAZIOLI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 45 giorni consecutivi dal 12 settembre 2017

N° 1264

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....